

STATUTO

**PANAREA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PATTI ME VIA MAZZINI SN

Numero REA: ME - 218304

Codice fiscale: 03173220835

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

REP.28650 RACC.9677

STATUTO

della **"PANAREA società cooperativa sociale Onlus"**

con sede legale in Patti (ME)

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:
"Panarea società cooperativa sociale Onlus" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), in breve anche "Panarea".

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

La cooperativa ha sede in Patti (ME).

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero.

E' altresì attribuito alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART.2 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2090.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART.3 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381.

ART.4 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.5 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art.45 della Costituzione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.

La Cooperativa Sociale si prefigge, anche attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, art.1, comma 1° lett.B) e successive modifiche ed integrazioni, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici ai sensi dell'art.5 della stessa legge per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1° e la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazioni, pronto intervento con Enti Pubblici e Privati.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi

dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142.

La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art.2511 c.c., è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

La Società Cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche senza scopi di lucro, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Regione, Asp, ecc.) con enti pubblici, morali e privati si propone lo svolgimento delle attività previste dall'art.1 lettera "B" della legge 381/91 e dalle Leggi regionali di Riferimento emanate ed emanande.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.

ART. 6

La Società Cooperativa ai fini di cui sopra può:

- eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione e direzione lavori, redazione di piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, attività di coordinatore e/o di responsabile sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, sia in fase di progettazione che di esecuzione, collaudi statici e tecnico amministrativi, supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, attività di verifica, controllo ed accertamento della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui alla normativa vigente in materia di LL.PP., studi ed analisi geologiche-geotecniche, redazione di piani e/o studi urbanistici quali: piani regolatori generali, prescrizioni9 esecutive, programmi costruttivi, piani di lottizzazione, varianti urbanistiche etc., valutazioni di congruità tecnico economica e studi di impatto ambientale, sia in Italia che all'estero;
- acquisto, vendita, permuta, lottizzazione, costruzione, affitto, amministrazione e conduzione, gestione e utilizzo in genere di qualunque tipo di immobili;
- lavori e movimenti di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;
- costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione e manutenzione;
- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, e scavi archeologici;
- costruzione di strade, autostrade, metropolitane, pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione e manutenzione;
- costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione e manutenzione;
- costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione;
- impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedot-

	ti, gasdotti, oleodotti, costruzione di fognature, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione e manutenzione;	
	- costruzione di opere marittime e fluviali e loro ristrutturazione e manutenzione, lavori di dragaggio, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione e manutenzione; - costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione; - costruzione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, impianti di pubblica illuminazione; - impianti tecnologici; - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; - opere di ingegneria naturalistica, movimenti di terra, sistemazione agraria e forestale, arredo urbano, verde pubblico; - superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico; - restauro e manutenzione di beni archivistici, librari di interesse storico e archeologico; - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderia; - impianti elettromeccanici trasportatori e loro manutenzione; - impianti pneumatici e antintrusione e loro manutenzione; - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; - finiture di opere generali di natura edile, (pavimenti, rivestimenti, manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni, il tutto sia interno che esterno; - finiture di opere generali di natura tecnica, (impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, impianti antincendio; - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, stradale , ferroviario, aeroportuale; - segnaletica stradale non luminosa (verticale, orizzontale, complementare); - apparecchiature strutturali speciali; - barriere e protezioni stradali, dispositivi di contenimento dei veicoli; - barriere paramassi in acciaio; - strutture prefabbricate in cemento armato materiale legnoso; - impianti di smaltimento e recupero rifiuti; - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; - impianti per centrali produzione energia elettrica (quadri di comando, apparati per automazione ecc.); - linee telefoniche ed impianti di telefonia (interne, esterne ed a alta frequenza); - componenti strutturali in acciaio o metallo, carpenteria metallica;	

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- componenti per facciate continue; | |
| | <ul style="list-style-type: none">- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento dati e relative apparecchiature;- rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sotto-suolo con mezzi speciali;- opere strutturali speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi;- impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque e loro manutenzione, bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;- demolizione di opere;- verde e arredo urbano;- scavi archeologici;- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;- impianti per la trazione elettrica;- impianti tecnici e di condizionamento;- armamento ferroviario;- impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi;- impianti per la mobilità sospesa;- strutture in legno;- coperture speciali;- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;- interventi a basso impatto ambientale;- commercio all'ingrosso e al minuto di qualsiasi genere, nessuno escluso a solo titolo esemplificativo e non tassativo, la società potrà svolgere la produzione e il commercio sia all'ingrosso che al minuto di quanto previsto dalle tabelle i-ia-ii-iii-iv-v-vi-vii-viii-ix-x-xi-xii-xi-ii-xiv: accessori di abbigliamento biancheria intima, merceria macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria, l'artigianato l'agricoltura e il commercio, articoli di antinfortunistica e antincendio, apparecchi igienico sanitari, apparecchi medicinali, attrezzature e macchine per uffici, prodotti chimici ed altri articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona, profumeria, cosmetici, bigiotteria, ferramenta, colori, articoli da regalo, chincaglieria, articoli di cancelleria, articoli religiosi, souvenir, bomboniere, articoli dell'artigianato artistico, fiori e piante, articoli per il giardinaggio, articoli di erboristeria, articoli e attrezzature per l'esercizio degli sport, articoli da campeggio e da caccia e pesca, articoli da spiaggia, autoveicoli, roulotte, natanti, motori e accessori, auto-moto-cicli e relativi ricambi e accessori, strumenti musicali, articoli sanitari, ortopedici per uso medico e paramedico, carburanti e lubrificanti, orologeria, articoli di ottica, articoli cinematografici, strumenti scientifici, mangimi, prodotti per l'agricoltura, prodotti enologici, materiale da costruzione, articoli idrosanitari, materiale da rivestimento, materie plastiche, rottami, prefabbricati, disinfestanti;- produzione e commercio di carta, cartone, borse di plastica | |

	e contenitori, per usi commerciali, industriali e domestici;	
	- gestione agenzie di viaggi, uffici informazioni e servizi turistici in genere; - gestione di sportelli bancari (bancomat); - gestione di sale da gioco e videogiochi, bowling e biliardi, centri di equitazione, ippodromi, autodromi, riserve di caccia; - gestione di ricevitorie, lotto, concorsi e scommesse, tabaccherie, giornali, libri e riviste; - fabbricazione di prodotti per l'elettronica, l'informatica, l'edilizia la nautica e l'aeronautica; - fornitura di mobili e arredi, macchine per ufficio, apparecchiature medicali, materiale sanitario, abbigliamento, prodotti chimici e altri articoli per la pulizia e per l'igiene della persona, articoli di cancelleria, cassonetti e campane per r.s.u. e r.s.s., carburanti, autoveicoli, roulotte, natanti motori, ricambi e accessori, piante fiori, articoli per il giardinaggio, attrezzature per l'esercizio di sport; - gestione di impianti di pubblica illuminazione, acquedotti e fognature, centrali di sollevamento liquami, centrali idriche, elettriche, di sollevamento acque, gestione di parcheggi; - raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi avviati a recupero in modo effettivo ed oggettivo; - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi; - costruzione e gestione di impianti fissi di titolarità di terzi, in particolare: - costruzione e gestione di impianti, di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; - costruzione e gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi; - costruzione e gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti; - costruzione e gestione di impianti di discariche per rifiuti urbani tal quali trattati; - costruzione e gestione di impianti di discarica per inerti; - costruzione e gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; - costruzione e gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; - costruzione e gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e non pericolosi; - costruzione e gestione impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati "b" e "c" del d.lgs 5.2.1997 n.22; - intermediazione di rifiuti senza detenzione;	

- | | |
|---|--|
| - commercio di rifiuti con detenzione; | |
| - bonifica di siti contaminati e non;
- bonifica di siti e beni contenenti amianto;
- cemento amianto;
- matrice friabile;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;
- preselezione di rifiuti solidi urbani;
- produzione di compost derivato da rifiuti;
- termodistruzione di rifiuti solidi urbani;
- esercizio di discarica di prima categoria;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi.
- cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;
- trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti speciali tossici e nocivi;
- termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;
- esercizio di discarica di seconda categoria di tipo "a";
- esercizio di discarica di seconda categoria di tipo "b";
- esercizio di discarica di seconda categoria di tipo "c" e di terza categoria;
- costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;
- costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;
- organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi;
- gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e privati;
- servizio di rilevazione generale delle utenze;
- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;
- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;
- agenzia di recapito;
- vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici postali e trasporto pacchi dalla ricevitoria ai depositi ferroviari;
- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;
- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;
- controlli (surveyor) su navi, piattaforme, depositi industriali, oleodotti, gasdotti, etc.);
- gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; | |

	- servizi di vigilanza, portavalori, portierato, guardiana e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio; - servizi di guardaroba; - fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione; - rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza; - montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere; - servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie; - manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software; - sviluppo software e sviluppo reti telematiche; - provvedere alla tutela, valorizzazione e manutenzione dei beni culturali ed ambientali di proprietà statale, regionale e di altri enti pubblici e privati; - gestire interventi per la difesa dell'ambiente; - realizzazione, ampliamento e gestione cimiteriale, con annessi: servizi amministrativi, servizio di custodia, opere da necroforo (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, inumazione di salme indecomposte, tumulazione resti in ossario, traslazione dei feretri, traslazione resti, esumazione straordinaria o comandante da Autorità Giudiziarie, inumazione ed esumazione di prodotti abortivi), servizio di manutenzione (degli impianti, delle opere edili, del verde e pulizie), servizio lampade votive e impianti di illuminazione; - gestione di porti e porticcioli, con i relativi servizi; - gestione di elaborazione dati e statistiche di interesse pubblico e/o privato; - trasporto alunni; - elaborazione progetti globali; - gestione di sale cinematografiche; - raccolta differenziata di rifiuti solido urbani e speciali, riciclaggio, smistamento, stoccaggio, commercializzazione degli stessi; - gestione e compattazione impianti di trattamento di rifiuti solido urbani e speciali; - gestire lavori di restauro di edifici monumentali e scavi archeologici; - assemblare, produrre, installare, fabbricare prodotti di termo camini, ferro, alluminio, plastica, legno, pelle, cuoio, vetro. La Cooperativa per i fini di cui agli scopi sociali del presente statuto può: - provvedere all'istituzione e alla gestione di corsi per la formazione e l'aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei soci e non; - acquistare, gestire, costruire, rimodernare e ampliare,	
--	---	--

prendere in affitto o in gestione: impianti di soggiorno e

centri vacanze, campeggi, lidi balneari, villaggi turistici, ostelli, alberghi, affittacamere, ristoranti, attività agrituristiche, tavole calde, trattorie, autogrill, sale ricevimento, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panifici, biscottifici, rosticcerie, mense, discoteche, bar, pub, birrerie, chioschi, sale da ballo, balere, sale cinematografiche, palestre, impianti sportivi, sale da gioco, attività pubblicitarie;

- acquistare, noleggiare, attrezzature tecniche e mezzi di trasporto necessarie per la realizzazione degli scopi sociali;
- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare terreni, anche demaniali procedendo con i relativi adempimenti, stabilimenti, magazzini, macchinari ed attrezzature necessari per la realizzazione degli scopi sociali;
- realizzazione e gestione di Project Financing (Finanza di progetto), strumenti che consentono il finanziamento di opere pubbliche e private di pubblica utilità;
- gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto e trasporto persone conto terzi;

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società Cooperativa potrà:

- partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni, costituire società miste con enti pubblici, progetti di partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione, l'erogazione e le forniture dei servizi;
- partecipare a Consorzi, Società Consortili, raggruppamenti di imprese di cui alle leggi vigenti, Società di capitale e a Società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e assimilabili ai propri ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali;
- aprire conti correnti;
- emettere cambiali;
- assumere mutui ipotecari;
- riscuotere mandati e contributi;
- ricevere quietanze liberatorie in genere;
- la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, bancarie, ipotecarie, necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Essa potrà aderire a consorzi di cooperative e a confederazioni ed associazioni Cooperativistiche;
- per il raggiungimento degli scopi sociali sopradetti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali,

regionali, comunitarie e di ogni Ente;

- assumere tecnici specializzati ove occorressero, provvedere alla ricerca e allo studio tecnologico per migliorare le sopraelencate attività;
- la cooperativa potrà istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere tutte le attività previste nel presente statuto in proprio o per conto di enti pubblici e privati e consorzi di direttamente o tramite terzi sia sul territorio nazionale e anche su quello estero.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico - amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di "marketing" e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

ART.7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto

della cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I soci svantaggiati di cui all'art.4 della Legge n.381/91 ricoprono almeno il 30% dei lavoratori occupati nella cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.1.1992 n.59/92.

Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento di tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.2476 c.c.

ART.8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua

prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.9 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere né inferiore, né superiore ai limiti delle leggi vigenti.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 50% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 30 giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.10 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata verso gli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART.11 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio

che cessa di fare parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART.13 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468, 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un

preciso e circostanziale richiamo dei fattori posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

ART.15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduto-

ti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART.17 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dei soci e dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai sensi di legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519 2° c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori

convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART.19 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART.20 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART.21 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di stati-

stica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) a remunerare le quote conferenti dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci;

f) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera f), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART.22 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) il collegio sindacale (se si verificano i presupposti di legge).

CAPO I

ASSEMBLEA

ART.23 - DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ART.24 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza, con lettera raccomandata.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telex, posta elettronica ed altri mezzi similari) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART.25 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbe-

ro dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

ART.26 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

ART.27 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza all'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere

re la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Di seguito esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungono i quorum deliberativi previsti.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-

mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.28 - COMPOSIZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica, secondo determinazione dei soci, per un periodo non superiore a tre esercizi sociali o a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci al momento della nomina ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un Vice Presidente.

ART.29 - COMPETENZE

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'assemblea dallo Statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire compensi per i soci-lavoratori sulla base di

quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,

se nominato, il direttore dell'azienda;

- redigere il bilancio;
- compilare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altrui Enti Pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire ed estinguere conti di deposito, richiede ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le e-

ventuali modalità di esercizio della delega; può sempre im-

partire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella realizzazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

ART.30 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando se ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuta a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART.31 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente del con-

siglio di amministrazione è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART.32 - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 e 2543 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART.33 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART.34 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART.35 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART.36 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART.37 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART.38 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.39 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 40 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

F.to Luigi Pandolfino

Mobilia Daniela

Barbitta Antonino

notaio Silverio Magno

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1-2-3 del D.Lgs n.82 del 7/3/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.